



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Terremoto

8120

Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura

Risultano assicurati al primo rischio i danni causati da un terremoto alle cose e le spese coperte dall'assicurazione di base ai sensi delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) fino a un massimo di CHF 100 000.00. La somma assicurata pari al massimo a CHF 100 000.00 deve essere intesa al netto, cioè in caso di danni che superano tale limite viene considerata anche la franchigia. Se la somma assicurata dell'assicurazione di base è inferiore a CHF 100 000.00, la copertura è limitata a tale importo e vale come copertura a valore totale.

Affinché sussista copertura assicurativa, il terremoto deve avere raggiunto almeno il grado d'intensità VII della scala MSK (= Medvedev-Sponheuer-Karnik). Le scosse di assestamento e i nuovi terremoti entro 5 giorni vengono conteggiati con il primo terremoto e non valgono come nuovi eventi. Questo significa che le scosse di assestamento ovvero le nuove scosse che si verificano entro 5 giorni ovvero 120 ore (calcolate dall'orario del primo terremoto) vengono considerate come un unico evento assicurato.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni causati da:

- Terremoti che non raggiungono il grado di intensità VII della scala MSK;
- Scosse del terreno causate artificialmente (brillamenti, trivellazioni, fissioni nucleari, ecc.);
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo, sabotaggi, esplosioni ed eventi atomici;
- Scosse dovute a eventi naturali.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 4, 8, 19, 20 e 21 delle CGA).

Art. 4 Franchigie

Per ogni evento la franchigia ammonta al 10 % della somma assicurata nell'assicurazione di base. Fatto salvo l'art. 1, cpv. 1, periodo 2 delle Condizioni complementari in caso di terremoto, se i danni superano il limite di CHF 100 000.00.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8120_03_I